DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1978

che approva determinati trasporti di carni bovine effettuati dall'organismo d'intervento irlandese fra il 1° agosto e il 31 dicembre 1977

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/77 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese occasionate da determinati trasporti di carni bovine detenute degli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che l'Irlanda ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati fra il 1° agosto e il 31 dicembre 1977 di 37 500 tonnellate di carni bovine prese in consegna dall'organismo d'intervento irlandese ed ha chiesto l'approvazione per tali trasporti ; che detti motivi rendono opportuno approvare i trasporti effettuati fra il 1° agosto e il 31 dicembre 1977 di un quantitativo massimo di 37 500 tonnellate di carni bovine prese in consegna dall'organismo d'intervento irlandese ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i trasporti effettuati fra il 1° agosto e il 31 dicembre 1977 dei seguenti quantitativi di carni bovine prese in consegna dall'organismo d'intervento irlandese :

fino a 2 000 tonnellate di carni senza ossa in territorio irlandese ;

fino a 23 500 tonnellate di carni con ossa e

fino a 12 000 tonnellate di carni senza ossa verso altri Stati membri.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 3.